



COMUNE DI MONTELANICO
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

Registro Generale n. 15

ORDINANZA SINDACALE
N. 15 DEL 15-04-2021

Ufficio:

Oggetto: SOSPENSIONE, A TITOLO PREVENTIVO E PRECAUZIONALE, DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA PLESSO S. MARIA DI CARPINETO ROMANO E DELL'INFANZIA DI MONTELANICO

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di aprile,

IL SINDACO

Premesso

che a seguito di comunicazione del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale Leone XIII di Carpineto Romano, a mezzo PEC, acquisita al prot. n. 1554 del 15.04.2021 di sospensione precauzionale delle attività didattiche in presenza giusta Circolare n. 324 del 15.04.2021;

Rilevata la presenza di un alunno/a della scuola primaria di Montelanico risultato/a positivo/a al Test Molecolare per il virus SARS-CoV-2;

Ritenuto di attuare tutte le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 per la tutela della salute pubblica;

Considerato che il plesso scolastico che accoglie la scuola primaria di Montelanico presso la sede S. Maria di Carpineto Romano e la Scuola dell'Infanzia di Via S. Michele di Montelanico, debbano essere oggetto di intervento di sanificazione al fine di garantire la massima sicurezza degli alunni e del personale scolastico;

Ritenuto che per effettuare tale intervento all'interno dei plessi scolastici occorre sospendere, in via cautelativa, tutte le attività didattiche, che si svolgono all'interno;

Evidenziata l'opportunità e la necessità, a titolo preventivo e precauzionale di disporre la sospensione dell'attività didattica della Scuola Primaria e dell'Infanzia di Montelanico;

Dato atto che:

- l'articolo 50 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, prevede che *“in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*.
- le azioni da porre in campo – benché *extra ordinem* – devono conservare il puntuale

rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;

- scopo della presente ordinanza è la realizzazione dell'articolo 32 della Costituzione, a norma del quale: *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”*;

- il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili ed urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute, estrinsecandosi nella chiusura della scuola dell'Infanzia del comune di Montelanico;

Ritenuto:

- di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione, richiamato dall'articolo 1 della Legge n. 241/1990, tra i principi del diritto comunitario che reggono l'esercizio dell'azione amministrativa;

- sussistente: l'attualità del pericolo, in relazione alla tempistica delle comunicazioni; l'urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento; la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo; la territorialità meramente locale del fenomeno, tale da non determinare l'esigenza, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale, di attivare i livelli superiori di protezione della salute pubblica.

In forza dei poteri attribuiti dal comma 5 dell'articolo 50 del D.lgs. 267/2000

ORDINA

La sospensione dell'attività didattica in presenza, per le scuole del Comune di Montelanico (infanzia e primaria), a titolo preventivo e precauzionale, per Venerdì 16 Aprile 2021 al fine di consentire gli interventi di sanificazione dei plessi sopra indicati.

AVVERTE

1. che la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, per la parte in cui l'ordine è diretto a destinatari individuabili, comporta il loro deferimento all'A.G., per la violazione dell'articolo 650 c.p., con salvezza delle ulteriori previsioni della normativa vigente, in relazione agli altri reati ravvisabili come conseguenza indiretta della violazione.

TRASMETTE

Al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Leone XIII per l'ottemperanza, la puntuale esecuzione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

COMUNICA

Il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio e con la notifica ai singoli destinatari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio o dalla successiva data di notifica. Nel

termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to ONORATI SANDRO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE n. Registro 255

Della suestesa ORDINANZA viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 15-04-2021 al 30-04-2021
Lì 15-04-2021

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to PISTOLESI ANGELA